REGOLAMENTO GENERALE (in vigore)

- 2. Sospensione ed espulsione
- a) I Soci soggetti a provvedimenti giudiziali (ad eccezione dell'avviso di garanzia), sottoposti ad indagini o imputati di un delitto per reati non colposo possono essere sospesi, dal Consiglio Direttivo in via cautelativa, sino alla completoa chiarimento della loro posizione, definizione della vicenda giudiziaria, sentito il Collegio dei Probiviri.
- b) I Soci soggetti a Sentenza penale di condanna definitiva per reati condannati per delitti non colposi con sentenza divenuta irrevocabile, vengono dichiarati decaduti dall'appartenenza al dalla qualifica di Socio del Club con deliberazione dei Probiviri. Potranno, tuttavia, presentare istanza di riammissione al Club previa allegazione del provvedimento di concessione della riabilitazione dalla detta condanna, emesso dal Tribunale di Sorveglianza competente. Sull'istanza si pronuncerà il Consiglio Direttivo.

3. Riammissione

1. Il Socio dimesso in caso di richiesta di riammissione può essere riammesso tra i Soci del Club con deliberazione del Consiglio Direttivo e l'anzianità decorrerà dal giorno della delibera.

Art. X Entrata in vigore